



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VIII

Oggetto: Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e dei succhi d'uva.
Chiarimenti in merito all'uso del nome di varietà di vite.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti all'Amministrazione concernenti l'uso in etichetta dei nomi di vitigni per i prodotti di cui al regolamento UE n 251/2014 e per i succhi d'uva, ed in considerazione delle peculiarità storiche produttive del settore vitivinicolo nazionale, la Commissione europea, interessata al riguardo, con la nota Ares (2017)750792 del 10/02/2017 ha evidenziato che la normativa unionale garantisce, a livello comunitario, una vasta protezione alle DO e IG del settore vitivinicolo *“anche contro l'utilizzo commerciale diretto o indiretto per prodotti analoghi oppure nella misura in cui tale utilizzo ne sfrutti la reputazione”*.

Tuttavia, al fine di garantire uniformità nell'applicazione della normativa unionale e nazionale, si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti.

- **Indicazione del nome della varietà di vite nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.**

Il regolamento UE n. 251/2014, all'articolo 5, paragrafo 5, vieta che le denominazioni di vendita dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, siano integrate con le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.

Pertanto, i nomi di vitigni che entrano a far parte di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta del settore vitivinicolo o quei nomi di vitigni comunque riconducibili a denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette non possono essere utilizzati nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Tuttavia, al fine di non creare ostacoli operativi ai produttori e dare uniformità interpretativa agli organismi di controllo si fa presente che, nelle more dell'adozione del provvedimento previsto all'articolo 43, paragrafo 1, della legge n. 238/2016, possa essere indicata, nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, il nome di una varietà di vite il cui uso è consentito per i prodotti vitivinicoli di base che non recano una DOP o IGP.

Ne deriva che è consentito l'utilizzare il nome di una varietà tra quelle riportate nell'allegato 4 del DM 13 agosto 2012, nonché, tra quelle attualmente autorizzate per l'etichettatura dei vini spumanti senza DO o IG (articolo 7 del citato DM), che in ogni caso non costituiscono il nome di una DOP o IGP e che non sono ricomprese nell'allegato XV parte A e B del regolamento CE n. 607/09 (es: *Moscato, Malvasie, Trebbiano*, etc).

- **Indicazione del nome della varietà' di vite nell'etichettatura dei succhi di uva**

Per i succhi di uva, ricadenti nei codici NC 2009 61 e 2009 69, così come indicati nell'allegato I parte XII del regolamento UE n. 1308/2013, valgono le medesime disposizioni indicate per i prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Si precisa altresì che l'indicazione in etichetta del nome di una varietà di vite nei prodotti vitivinicoli aromatizzati e nei succhi d'uva sarà possibile se gli stessi, siano ottenuti dal 100% del vitigno che si intende indicare nell'etichettatura, presentazione e pubblicità, in conformità con quanto disciplinato dal regolamento UE n. 1169/2011.